



Sent. n. 97/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- Pasquale DADDABBO	Presidente
- Rossana DE CORATO	Consigliere
- Andrea MAZZIERI	I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37434** del Registro di Segreteria,
ad istanza della Procura Regionale, nei confronti del Sig.:

- **Tommaso AMATO**, nato a Bari, il 13 agosto 1962, residente in Bisceglie (BT), alla Via dei Confezionisti, n. 46, codice fiscale MTA TMS 62M13 A662G rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo OPERAMOLLA, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Bari, alla Via Dante, n. 201.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale e relativo al fascicolo istruttorio n. 1419/2021/CMP.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024 - Relatore il I° Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio il Dott. Francesco GISOTTI - il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Dott. Cosmo SCIANCALEPORE e l'Avv. Vincenzo OPERAMOLLA, per il

	convenuto Sig. Tommaso AMATO.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 9 ottobre 2023, la Procura Regionale	
	della Corte dei conti per la Puglia ha chiesto la condanna del Sig. Tommaso	
	AMATO al risarcimento, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato	
	di Bari, del danno di complessivi Euro 10.755,50 - o del maggiore importo	
	accertato nel corso del giudizio - oltre alla rivalutazione monetaria	
	dall’evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della	
	sentenza ed alle spese di giustizia.	
	In merito, afferma l’Ufficio Inquirente:	
	- di aver ricevuto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Trani la nota	
	dell’8 gennaio 2021 (prot. n. 0007655/2021) recante gli esiti di	
	un’indagine che ha disvelato l’esercizio di attività extra-istituzionali e la	
	conseguente violazione della normativa sulla “ <i>incompatibilità, cumulo</i>	
	<i>di impieghi e incarichi</i> ” prevista dall'art. 53, comma 7, D.Lgs 165/2001,	
	da parte del Sig. Tommaso AMATO, dipendente dell’Avvocatura	
	Distrettuale dello Stato di Bari;	
	- che dalle indagini e dalla consultazione della banca dati “Ser.P.I.Co.” è	
	emerso che il Sig. Tommaso AMATO, per gli anni di imposta 2011,	
	2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre a percepire redditi da lavoro	
	subordinato in quanto dipendente dell'Avvocatura dello Stato, è stato	
	destinatario di “ <i>Comunicazioni dati - Certificazioni lavoro autonomo,</i>	
	<i>provvigioni e redditi diversi</i> ” percependo anche redditi corrisposti da	
	soggetti economici (committenti) per aver svolto le attività e gli	
	2	

	incarichi conferitigli;	
	- che, al fine di procedere ad una ricostruzione puntuale e precisa dei compensi conseguiti nonché di riscontrare quanto rilevato dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, per tutti gli anni di imposta presi a base della verifica, i militari operanti hanno proceduto ad inviare appositi questionari ai committenti del dipendente pubblico Sig. Tommaso AMATO, richiedendo loro tutti i rapporti commerciali intrattenuti con il citato dipendente inerenti il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020, allo scopo di certificare l'effettività dei rapporti intercorsi;	
	- che i soggetti committenti hanno trasmesso, in copia fotostatica, tutta la documentazione afferente ai richiesti rapporti economici (fatture ricevute, pagine dei registri I.V.A. attestanti la loro annotazione, documentazione relativa alle modalità di pagamento ecc.), distintamente per gli anni d'imposta interessati;	
	- che, a conclusione della verifica, è risultato che il Sig. Tommaso AMATO, nell'arco temporale che va dal 2011 al 2019, ha svolto attività extra-istituzionale non autorizzata percependo i relativi emolumenti pari ad Euro 10.755,50;	
	- che, in relazione a tali attività extra-istituzionali, il Sig. Tommaso AMATO non è stato in grado di esibire le prescritte autorizzazioni dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le quali dovrebbero, pertanto, ritenersi insussistenti;	
	- che lo svolgimento, da parte del Sig. Tommaso AMATO di diverse	
	3	

	attività non autorizzate ha determinato per l'Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato un danno erariale pari ai compensi lordi complessivamente	
	dallo stesso percepiti e non versati all'Amministrazione di appartenenza	
	(Euro 10.755,50).	
	In relazione a tali fatti, la Procura Regionale ha rappresentato di aver	
	provveduto alla notifica di un invito a dedurre, evidenziando come l'intimato	
	non abbia depositato delle deduzioni difensive ma abbia chiesto l'audizione	
	personale, svoltasi in data 20 giugno 2023.	
	L'Ufficio Requirente ha, quindi, contestato al convenuto la dolosa violazione	
	dell'art. 60 D.P.R. 3/1957 e dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. 165/2001,	
	nonché l'occultamento doloso del danno.	
	Il Sig. Tommaso AMATO si è costituito in giudizio con memoria depositata	
	l'11 gennaio 2024, nella quale ha eccepito:	
	- l'insussistenza di un occultamento doloso del danno, sul duplice rilievo	
	della regolare dichiarazione al fisco dei compensi percepiti per l'attività	
	lavorativa <i>de qua</i> nonché dell'assenza di artifici o di attività	
	ingannatoria;	
	- l'impossibilità di ricondurre alla violazione delle norme sullo	
	svolgimento di attività extra-istituzionale non autorizzata delle	
	conseguenze sul piano dell'occultamento doloso del danno;	
	- l'erronea convinzione del lavoratore di non dover richiedere	
	l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale dal	
	medesimo espletata.	
	In data 17 gennaio 2024, la difesa del ricorrente ha depositato una istanza per	
	il rinvio dell'udienza di discussione della causa, fissata per il 31 gennaio	
	4	

	2024.	
	In data 19 gennaio 2024, la Procura Regionale ha espresso parere favorevole	
	al rinvio dell'udienza fissata per il 31 gennaio 2024.	
	Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2024 è stato disposto il rinvio della	
	trattazione del giudizio all'udienza del 21 febbraio 2024.	
	All'udienza del 21 febbraio 2024, il Pubblico Ministero ha replicato alle	
	eccezioni difensive, riportandosi all'atto di citazione e confermando il	
	contenuto della domanda mentre l'Avv. Vincenzo OPERAMOLLA ha	
	controreplicato alle argomentazioni della Procura Regionale, insistendo sulla	
	prescrizione dell'azione nonché sulla non necessità dell'autorizzazione	
	per gli incarichi svolti dal convenuto e concludendo in conformità alla	
	memoria.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dalla Procura	
	Regionale nei confronti del Sig. Tommaso AMATO per il risarcimento, in	
	favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, del danno di	
	complessivi Euro 10.755,50 - o del maggiore ammontare accertato nel corso	
	del giudizio - in ragione dell'omesso riversamento, in favore del detto Ente,	
	dei compensi percepiti dal convenuto dal 2011 al 2019 per lo svolgimento di	
	attività extra-istituzionale non autorizzata.	
	2. Viene preliminarmente in esame l'eccezione di prescrizione sollevata dal	
	Sig. Tommaso AMATO in sede di costituzione in giudizio.	
	2.1. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.	
	2.2. Nella vicenda in esame è ravvisabile - a differenza di quanto sostenuto	
	5	

	dalla difesa del convenuto - una condotta occultativa da parte del Sig.	
	Tommaso AMATO.	
	Infatti, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza in riferimento ad	
	analoga vicenda: “L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede che:	
	“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,	
	decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di	
	occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.	
	Ebbene, in deroga al regime della decorrenza ancorata alla “verificazione”	
	del fatto dannoso, nel caso di occultamento doloso del danno, la decorrenza	
	della prescrizione, anche in applicazione del generale principio fissato	
	dall’art. 2941, comma 8 c.c., coincide invece con la scoperta del fatto	
	dannoso da parte dell’Amministrazione.	
	Invero, [...], la disposizione contenuta nell’art. 1 citato non fa riferimento a	
	una attività di occultamento posta in essere dal debitore, come invece è	
	richiesto dall’articolo 2941 del c.c. ove è statuito che “la prescrizione è	
	sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e	
	il creditore, finché il dolo non sia scoperto”. Il legislatore contabile, invece,	
	ha previsto lo slittamento in avanti del termine prescrizionale, e non la	
	sospensione del termine, nell’ipotesi di un occultamento doloso oggettivo e	
	quindi allorché l’Amministrazione non sia nelle condizioni obiettive di	
	conoscere il danno e quindi di esercitare l’azione ai sensi dell’art. 2935 del	
	c.c. Ciò chiarito in termini generali, deve aggiungersi che la giurisprudenza	
	civile della Corte di legittimità ha chiarito che in presenza di un obbligo	
	giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, la semplice omissione può	
	avere effetto sospensivo della prescrizione (ex multis Cass. sent. n.	
	6	

11348/1998).

In presenza di un obbligo giuridico di informare, quindi, il quid pluris della condotta, richiesto per occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una semplice omissione, c.d. “dolo omissivo”, “quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge” (Cass. n. 392/1967, n. 125/1979). [...] Analogamente, la giurisprudenza contabile ha ammesso che l’occultamento doloso si possa realizzare anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr Sez.II app. n. 161 e n. 32 del 2023; n.337 e n. 295 del 2022; n.369/2021; 37 e n. 165 del 2020, n. 77, n. 334, n. 185 del 2019; n. 305, n. 250, n. 164, n. 147, n. 123 del 2020; Sez. III app. n. 345 e n. 254 del 2016; Sez. App. Sicilia n. 198/2012; Sez. I n. 80 /2017 e n. 173/2018).

[...] [Non] può dubitarsi che vi sia a carico del lavoratore un obbligo specifico di informare il proprio datore di lavoro riguardo allo svolgimento di attività extraistituzionale. Tale obbligo [...] appare agevolmente riconducibile a quelli generali di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale, e dunque, applicabili ai contratti di lavoro pubblici e privati, nonché fonte "legale" di precipui doveri di informazione (cfr II Sez. d'appello sentenza n. 161 e n. 32 del 2023; n. 337 e n. 295 del 2022;n. 369/2021; n.37/2020).

Inoltre, uno specifico obbligo di informazione scaturisce dalla disciplina delle attività extraistituzionali e delle incompatibilità prevista dall’art. 53 comma 7, del d.lgs 165/2001.

Tale disposizione, infatti, pone un divieto assoluto ai dipendenti di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Tale scelta legislativa è conseguenza del principio generale che preclude al dipendente pubblico la possibilità di svolgere liberamente attività extralavorative, rimettendo all'Amministrazione, tuttavia, il potere - dovere, rispetto a singoli casi, di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nonché di accertare la compatibilità dell'incarico rispetto al proficuo svolgimento di quello principale, in termini di adeguata destinazione di energie lavorative” (v. Corte dei conti, II^ Sez. Giur. App., 30 agosto 2023, n. 240).

Nel caso di specie, non consta che il convenuto abbia informato l'Amministrazione di appartenenza circa lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale né che abbia chiesto l'autorizzazione per l'espletamento della stessa.

Tale condotta omissiva configura un occultamento doloso.

Né l'occultamento doloso è escluso dall'avvenuta comunicazione - all'Agenzia delle Entrate - dei compensi percepiti dall'odierno convenuto per l'attività extra-istituzionale non autorizzata, atteso che l'adempimento degli obblighi tributari non è equipollente all'adempimento degli obblighi rivenienti dal rapporto di lavoro (v. Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 31 luglio 2023, n. 343 e Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, 27 maggio 2020, n. 26).

2.3. Tanto precisato, si osserva che l'Ufficio Inquirente ha avuto notizia dello svolgimento dell'attività extra-istituzionale da parte del Sig. Tommaso

	AMATO solo in forza della nota della Guardia di Finanza - Compagnia di	
	Trani dell'8 gennaio 2021 (prot. n. 0007655/2021) (Doc. 1 di parte attrice),	
	sicché da quest'ultima data decorre il termine quinquennale di prescrizione	
	dell'azione risarcitoria relativa al mancato riversamento dei compensi fino a	
	tale momento percepiti dal pubblico dipendente.	
	Atteso che la notifica dell'invito a dedurre nei riguardi dell'intimato -	
	effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. - si è perfezionata in data 12	
	giugno 2023 (Doc. 3 di parte attrice), è evidente come il termine	
	prescrizionale quinquennale risulti tempestivamente interrotto.	
	2.4. Non conduce ad una differente determinazione del Collegio la	
	documentazione allegata alla nota informativa della Guardia di Finanza -	
	Compagnia di Trani dell'8 gennaio 2021 (prot. n. 0007655/2021), e	
	costituita dalla lettera inviata dall'Avvocatura Generale dello Stato	
	all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in data 20 ottobre 2020	
	nonché dalla lettera inviata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari	
	alla Guardia di Finanza in data 28 ottobre 2020 (Doc. 1 parte attrice).	
	Invero, sebbene tale corrispondenza attenga alla verifica in ordine ad	
	eventuali autorizzazioni dell'Ente datoriale allo svolgimento di attività extra-	
	istituzionale da parte dell'interessato, dalla stessa non è possibile desumere	
	alcunché in ordine all'effettiva e specifica conoscenza, in capo	
	all'Amministrazione, delle vicende oggetto di contestazione nell'ambito del	
	presente giudizio.	
	Quanto precede, in disparte dal rilievo per cui - pur considerando il termine	
	prescrizionale come decorrente dal 20 ottobre 2020 o dal 28 ottobre 2020 -	
	lo stesso, avuto riguardo alla data di notifica dell'invito a dedurre (12 giugno	
	9	

2023), risulterebbe tempestivamente interrotto.

2.5. Neppure conduce ad una differente determinazione del Collegio la documentazione prodotta dal convenuto in sede di costituzione in giudizio, trattandosi di una *e-mail* del 13 gennaio 2021 indirizzata all’Amministrazione di appartenenza al fine di sottoporre alla stessa la bozza di una istanza di autorizzazione allo svolgimento in via occasionale dell’attività di “*Presentatore di eventi artistici e culturali in genere*” e/o di “*Coaching motivazionale*”.

È, sul punto, dirimente il rilievo per cui la missiva in questione non può che riguardare un'attività extra-istituzionale futura e, come tale, del tutto differente da quella oggetto del presente giudizio, relativo al mancato riversamento di compensi percepiti tra il 2011 ed il 2019.

3. Nel merito, sussistono gli elementi della responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto.

3.1. L'art. 60 D.P.R. 3/1957 afferma che: *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”*.

Tale divieto - riconducibile al diritto dell'amministrazione di avvalersi, in via esclusiva, delle energie lavorative del dipendente pubblico (art. 98 Cost.), anche alla luce della necessità di prevenire situazioni di conflitto d'interesse e dell'esigenza di garantire la riserva delle energie lavorative dello stesso - è, peraltro, richiamato dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

	Inoltre, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. 165/2001: “ <i>I dipendenti</i>	
	<i>pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati</i>	
	<i>conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai</i>	
	<i>fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di</i>	
	<i>situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai</i>	
	<i>professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei</i>	
	<i>disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei</i>	
	<i>casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve</i>	
	<i>le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il</i>	
	<i>compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere</i>	
	<i>versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto</i>	
	<i>dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del</i>	
	<i>dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di</i>	
	<i>fondi equivalenti. [...] L'omissione del versamento del compenso da parte</i>	
	<i>del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di</i>	
	<i>responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.</i>	
	Le norme in questione espressamente riconoscono il diritto dell’ente di	
	appartenenza di beneficiare dei proventi indebitamente conseguiti dal	
	lavoratore.	
	In particolare, l’importo che il pubblico dipendente ha percepito da soggetti	
	terzi - quale corrispettivo per l’attività extra-istituzionale - costituisce	
	“ <i>pecunia pubblica</i> ”, il cui omesso riversamento nelle casse	
	dell’Amministrazione di appartenenza realizza un danno da mancata entrata,	
	corrispondente all’ammontare del compenso stesso.	
	Infatti, come precisato dall’organo nomofilattico della magistratura	

	contabile: “L'art. 7 bis [...] stabilisce [...] la responsabilità erariale classica	
	per la violazione dell'obbligo di riversamento del compenso indebitamente	
	percepito, già entrato idealmente e contabilmente, giusta la previsione	
	legislativa, nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza del	
	dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo in favore dei	
	dipendenti. Alla luce della breve disamina [...] è chiara, dunque, la natura	
	pienamente risarcitoria e restitutoria della responsabilità in argomento. In	
	virtù dell'obbligo stabilito dal comma 7, l'introito indebito del dipendente	
	infedele costituisce un'entrata tipica dell'amministrazione di appartenenza	
	ed è vincolata ad una specifica destinazione.	
	Tale passaggio è fondamentale per chiarire la natura della condotta	
	omissiva successiva; infatti, il concetto di risarcimento presuppone che il	
	valore, suscettibile di valutazione patrimoniale o patrimoniale ab origine,	
	colpito dal comportamento del soggetto attivo, sia già presente nel	
	patrimonio del soggetto danneggiato. Senza l'obbligo di versamento, infatti,	
	il compenso, riguardando un'attività comunque prestata dal pubblico	
	dipendente in favore di terzi, sarebbe rimasto nel patrimonio del dipendente,	
	ferma l'eventuale sussistenza di altre ipotesi di responsabilità sia davanti al	
	giudice contabile che davanti ad altri organi giudiziari e non.	
	In tale contesto, dunque, il versamento obbligatorio in conto entrata	
	dell'amministrazione di appartenenza costituisce una reintegrazione non per	
	la violazione del divieto di svolgimento dell'incarico non autorizzato da	
	parte dell'amministrazione, ma per una mancata entrata, per una reale	
	diminuzione patrimoniale per l'amministrazione di appartenenza del	
	dipendente, la quale viene privata di un'entrata vincolata e da imputarsi al	
	12	

fondo perequativo per i dipendenti” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., 31 luglio 2019, n. 26).

Nella menzionata pronuncia delle Sezioni Riunite si è, inoltre, osservato che:

“[...] non è certamente la violazione dell’obbligo in sé a far scaturire un danno dallo svolgimento dell’incarico non autorizzato, in assenza della dimostrazione di un altro pregiudizio, mentre l’omissione del versamento del compenso lo è, essendo questo entrato nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. Da tali considerazioni discende che si applicano tutti gli ordinari canoni della responsabilità amministrativa, sostanziali e processuali. Sotto il primo profilo, occorre dimostrare non soltanto la mancanza di autorizzazione espressa da parte dell’amministrazione di un incarico e che si sia verificata l’omissione del riversamento (da parte del dipendente e dell’ente erogante), ma che questo sia connotato da dolo o colpa grave” (cfr., ancora, Corte dei conti, SS.RR., 31 luglio 2019, n. 26).

In ordine alla quantificazione del danno afferente all’illecito in questione, è stato precisato che: *“In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile” (v. Corte dei conti, SS.RR., 11 ottobre 2021, n. 13).*

3.2. La documentazione agli atti del giudizio dimostra, ad avviso del

	Collegio, la configurabilità di una condotta omissiva antigiuridica imputabile	
	al convenuto.	
	3.2.1. La titolarità - da parte del Sig. Tommaso AMATO - di un rapporto di	
	lavoro dipendente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato è circostanza	
	incontestata tra le parti (art. 95, comma 1, c.g.c.).	
	3.2.2. Del pari incontestati sono lo svolgimento di attività extra-istituzionale	
	da parte del Sig. Tommaso AMATO dal 2011 al 2019 ed il mancato	
	riversamento delle somme percepite all'Amministrazione di appartenenza	
	(art. 95, comma 1, c.g.c.).	
	Viene, altresì, in considerazione la specifica documentazione prodotta	
	dall'Ufficio Requirente (Doc. 2 di parte attrice) e comprovante lo	
	svolgimento - nonché la remunerazione - dei seguenti incarichi da parte del	
	convenuto:	
	- presentazione del Gran Carnevale dei Bambini 2013 (per un	
	corrispettivo lordo pagato dalla società STUDIO NUOVE IDEE S.r.l.,	
	di Euro 300,00 come da ricevuta di pagamento del 7 maggio 2013);	
	- direzione artistica delle manifestazioni del Carnevale Molfettese del	
	2011 (per un corrispettivo lordo pagato dal Comune di Molfetta di Euro	
	1.250,00 come da ricevuta di pagamento dell'8 marzo 2011);	
	- attività di <i>speaker</i> /commentatore in occasione della cerimonia di	
	riapertura dello Stadio Comunale "Paolo Poli" di Molfetta in data 24	
	agosto 2018 (per un corrispettivo lordo pagato dal Comune di Molfetta	
	di Euro 240,00 come da ricevuta di pagamento del 5 ottobre 2018);	
	- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche della società STUDIO	
	NUOVE IDEE S.r.l. (per un corrispettivo lordo di Euro 126,00 come da	

		modello 770 semplificato per l'anno d'imposta 2011);	
	-	consulenza artistica alla società UREM S.r.l. per l'organizzazione dell'evento denominato “ <i>Good Evolution</i> ” (per un corrispettivo lordo di Euro 375,00 come da ricevuta di pagamento del 18 settembre 2014);	
	-	consulenza artistica alla società UREM S.r.l. per l'ideazione del progetto denominato “ <i>Good Evolution</i> ” (per un corrispettivo lordo di Euro 750,00 come da ricevuta di pagamento del 2 maggio 2014);	
	-	certificazione unica per i redditi dell'anno 2016 rilasciata dalla Ditta TOTORIZZO Giuseppe (per un imponibile lordo di Euro 1.250,00);	
	-	certificazione unica per i redditi dell'anno 2017 rilasciata dalla Fondazione Musicale Vincenzo Maria VALENTE (per un imponibile lordo di Euro 875,00);	
	-	certificazione unica per i redditi dell'anno 2018 rilasciata dalla Fondazione Musicale Vincenzo Maria VALENTE (per un imponibile lordo di Euro 375,00) e relativa alla presentazione di concerti musicali in Molfetta (BA);	
	-	presentazione dello spettacolo “ <i>Pinuccio</i> ” per la 70&40 s.a.s. di Raffaele Storelli & C. presso il Teatro Impero di Trani (BT) in data 9 marzo 2017 (per un corrispettivo lordo di Euro 187,50 come da ricevuta di pagamento dell'8 marzo 2017);	
	-	organizzazione di eventi presso il Club Adriatico S.C. (per un corrispettivo lordo di Euro 1.500,00 come da ricevuta di pagamento del 24 luglio 2017);	
	-	presentazione di n. 2 eventi moda “ <i>Wedding Show</i> ” per la GIO GROUP di Angelo Lamacchia nelle date del 7 ottobre 2018 a Bisceglie (BT) e	

	del 21 ottobre 2018 a Taranto (per un corrispettivo lordo di Euro	
	1.000,00 come da ricevuta di pagamento del 22 ottobre 2018);	
	- presentazione di n. 2 sfilate di moda per la GIO GROUP di Angelo	
	Lamacchia nelle date del 29 settembre 2019 a Bisceglie (BT) e del 6	
	ottobre 2019 a Margherita di Savoia (BT) (per un corrispettivo lordo di	
	Euro 1.250,00 come da ricevuta di pagamento dell'11 dicembre 2019);	
	- intrattenimento musicale nell'evento sociale del 14 aprile 2018 presso il	
	Congresso AIFM Plenilunio alla Fortezza di Mola di Bari (BA) per la	
	Symposium S.r.l. (per un corrispettivo lordo di Euro 500,00 come da	
	ricevuta di pagamento del 10 aprile 2018);	
	- presentazione di un evento per la CONFCOMMERCIO di BARI-BAT	
	relativo all'intitolazione al Cav. Dino Abbascia del mercato	
	ortofrutticolo di Bisceglie in data 23 luglio 2019 (per un corrispettivo	
	lordo di Euro 625,00 come da ricevuta di pagamento del 23 luglio	
	2019);	
	- presentazione dello spettacolo " <i>C'era una volta...un Pezzo di Legno</i> " in	
	Molfetta (BA) per l'Associazione APERTAMENTE in data 1° luglio	
	2019 (per un corrispettivo lordo di Euro 375,00 come da ricevuta di	
	pagamento del 1° luglio 2019).	
	3.2.3. Lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale è avvenuto in difetto di	
	autorizzazione da parte dell'Ente datoriale.	
	3.2.4. L'antigiuridicità della condotta consegue alla violazione degli obblighi	
	di cui all'art. 60 D.P.R. 3/1957 ed all'art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs.	
	165/2001.	
	Osserva, in proposito, il Collegio che non può trovare accoglimento	

	l'assunto difensivo del convenuto secondo cui l'attività extra-istituzionale	
	dal medesimo svolta non sarebbe soggetta ad autorizzazione, in quanto	
	troverebbero applicazione le disposizioni di cui all'art. 53, comma 6, lett. a),	
	c) e d), D.Lgs. 165/2001.	
	In primo luogo - come emerge dalla documentazione depositata dall'ufficio	
	Requrente - le attività espletate dal Sig. Tommaso AMATO non consistono	
	in una <i>“collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”</i> (art. 53,	
	comma 6, lett. a, D.Lgs. 165/2001) o in una <i>“partecipazione a convegni e</i>	
	<i>seminari”</i> (art. 53, comma 6, lett. c, D.Lgs. 165/2001) né sono a queste	
	assimilabili, atteso che gli incarichi conferiti all'odierno convenuto	
	comportavano la presentazione, l'ideazione o l'organizzazione di eventi	
	nonché l'intrattenimento del pubblico nel corso degli stessi.	
	Tantomeno può applicarsi, al caso di specie, l'esenzione contemplata	
	dall'art. 53, comma 6, lett. d, D.Lgs. 165/2001 per <i>“gli incarichi per i quali è</i>	
	<i>corrisposto solo il rimborso delle spese documentate”</i> , in quanto le somme	
	versate al Sig. Tommaso AMATO attengono alla remunerazione delle	
	attività extra-istituzionali da egli svolte e non ai costi sostenuti (per i quali il	
	convenuto non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto	
	dedotto).	
	3.3. Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo dell'illecito contestato dalla	
	Procura Erariale.	
	Ritiene, infatti, il Collegio che il Sig. Tommaso AMATO - avuto riguardo al	
	chiaro tenore delle disposizioni di cui all'art. 60 D.P.R. 3/1957 ed all'art. 53	
	D.Lgs. 165/2001 - fosse pienamente edotto, per un verso, della necessità di	
	una previa autorizzazione dell'Ente datoriale ai fini dello svolgimento	

	dell'attività <i>de qua</i> e, per altro verso, dell'obbligo di riversamento	
	all'Amministrazione di appartenenza dei proventi percepiti a titolo di	
	corrispettivo per lo svolgimento di attività non previamente autorizzata.	
	Pertanto, la condotta dell'intimato è caratterizzata dall'elemento psicologico	
	del dolo, attesa la consapevolezza, in capo al medesimo, dell'omesso	
	riversamento delle somme ricevute per lo svolgimento dell'attività non	
	autorizzata e, come tali, costituenti " <i>pecunia publica</i> " rientrante nel	
	patrimonio dell'Ente datoriale nonché soggette al vincolo di destinazione di	
	cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001.	
	L'ulteriore conferma dell'elemento soggettivo dell'illecito va rinvenuta nel	
	lungo arco temporale di svolgimento dell'attività extra-istituzionale non	
	autorizzata.	
	3.4. Il pregiudizio arrecato al pubblico erario consiste nel mancato	
	riversamento, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, delle somme	
	percepites dal Sig. Tommaso AMATO per l'attività extra-istituzionale svolta	
	dal 2011 al 2019 e rientranti nel patrimonio dell'Amministrazione datoriale	
	in forza di una specifica disposizione normativa (art. 53, comma 7, D.Lgs.	
	165/2001).	
	4. In conclusione, sussistono, tutti gli elementi della responsabilità	
	amministrativa in capo al Sig. Tommaso AMATO, il quale va condannato a	
	risarcire l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari di un danno -	
	quantificato al lordo delle ritenute fiscali (v. Corte dei conti, SS.RR., 11	
	ottobre 2021, n. 13) - pari ad Euro 10.978,50.	
	Deve, in merito, evidenziarsi che tale ammontare - leggermente superiore a	
	quello di Euro 10.755,50 indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione -	

	discende dalla (corretta) sommatoria degli importi indicati dall'Ufficio	
	Requirente in relazione ai singoli incarichi svolti dal convenuto e dal rilievo	
	per cui il compenso lordo corrisposto allo stesso per la direzione artistica	
	delle manifestazioni del Carnevale Molfettese del 2011 è pari ad Euro	
	1.250,00 (e non all'importo di Euro 1.152,00 indicato nell'atto di citazione	
	introduttivo del presente giudizio).	
	Quanto precede in disparte dal rilievo per cui la Procura Regionale, nell'atto	
	introduttivo della presente controversia, invoca la condanna dell'intimato	
	all'eventuale pagamento - in alternativa alla somma di Euro 10.755,50 ivi	
	indicata - del <i>"maggiore importo che dovesse risultare in giudizio"</i> .	
	5. La somma di Euro 10.978,50 spettante all'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Bari a titolo di risarcimento del danno erariale va, peraltro,	
	incrementata della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno, secondo	
	gli indici I.S.T.A.T. a partire dalla data di ciascuno dei pagamenti percepiti	
	dal Sig. Tommaso AMATO e fino al deposito della presente sentenza	
	nonché degli interessi legali sull'importo complessivo in tal modo ottenuto,	
	dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo	
	soddisfacimento del credito.	
	6. Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla	
	presente sentenza - seguono la soccombenza e vengono poste a carico del	
	convenuto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	37434 del registro di Segreteria, così provvede:	
	19	

